

Prot. n.71/C/2016

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 10 Marzo 2016

Oggetto: Diritto di precedenza e esonero contributivo - Interpello n. 7/2016 -

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata Circolare n. 7 del 12 febbraio scorso, ha risposto ad istanza di interpello avanzata dalla Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 81/2015 sul diritto di precedenza nella disciplina del contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 sull'esonero contributivo di 36 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile usufruire dell'esonero contributivo suddetto nell'ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine, anche nel caso in cui un altro lavoratore con contratto a tempo determinato cessato o ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa.

Sul punto, il Dicastero ha chiarito che, ai sensi del D.L. n. 34/2014, l'esercizio del diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

Pertanto, in virtù di quanto sopra e fermo restando il rispetto delle condizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, il diritto al godimento dell'esonero contributivo di cui alla L. n. 190/2014 trova applicazione per tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate prima della manifestazione per iscritto, da parte del lavoratore con contratto a tempo determinato cessato o ancora in corso, della volontà di avvalersi di tale diritto.

Sul punto, si ricorda che nel settore edile è stato previsto, in deroga all'art. 24, comma 1 della L. n. 81/2015, che il lavoratore, per poter far valere il diritto di precedenza, dovrà aver prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo di 36 mesi, in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge.

Pertanto, il lavoratore, solo dopo l'esecuzione di uno o più contratti a termine nei quali abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 36 mesi, potrà, nei 6 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine, far valere il c.d. "diritto di opzione" sulle future assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto stesso, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Tale diritto di precedenza, che può essere esercitato solo a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di

cessazione del rapporto stesso, si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)